

BANCA MACERATA SPA	APPENDICE ALLA CIRCOLARE N. 61 “REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE”	Pagina 1 di 11 Rev. 03 del 04/03/2024
-----------------------	--	---

APPENDICE ALLA CIRCOLARE N. 61 REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE

*Terzo Aggiornamento del 04/03/2024
Secondo aggiornamento del 08/02/2019
Primo aggiornamento del 03/08/2018*

(approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 11/05/2018)

BANCA MACERATA SPA	APPENDICE ALLA CIRCOLARE N. 61 “REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE”	Pagina 2 di 11 Rev. 03 del 04/03/2024
-----------------------	--	---

INDICE

PREMESSA	3
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
2. FINALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE	4
3. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DEL TITOLO	5
3.1 Limiti operativi di intervento in termini di numero azioni	5
3.2 Limiti operativi di intervento in termini di prezzo	5
3.3 Comunicazioni al pubblico delle operazioni	6
4. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE INTERVENTI	7
5. CONTROLLI	7
6. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI CONCLUSE	7
7. APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	7
8. RINVIO	8

BANCA MACERATA SPA	APPENDICE ALLA CIRCOLARE N. 61 “REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE”	Pagina 3 di 11 Rev. 03 del 04/03/2024
-----------------------	--	---

PREMESSA

Banca Macerata Spa (di seguito “BPrM” o “Banca” o “società”) è un emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall’art. 2 bis del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (di seguito il “Regolamento Emittenti”) e, conseguentemente, è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all’art. 2325 *bis* del codice civile.

Seguendo le indicazioni fornite dalle “Linee Guida inter-associative per l’applicazione delle misure Consob di Livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” (Federcasse, Abi, Assosim), l’azione BPrM è da considerarsi un prodotto liquido, essendo stata ammessa alla negoziazione su una sede di esecuzione di riferimento (mercato Vorvel segmento Equity Auction).

La Banca è soggetta alla normativa generale sull’acquisto delle azioni proprie di cui agli articoli 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile, di seguito riportati, che impongono alla stessa limiti sia quantitativi che operativi:

- Art. 2357. Acquisto delle proprie azioni.

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

- Art. 2357-ter. Disciplina delle proprie azioni.

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e

<p style="text-align: center;">BANCA MACERATA SPA</p>	<p style="text-align: center;">APPENDICE ALLA CIRCOLARE N. 61 “REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE”</p>	<p style="text-align: right;">Pagina 4 di 11 Rev. 03 del 04/03/2024</p>
--	--	---

per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

La Banca, inoltre, è soggetta alle seguenti discipline:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato; articolo 2637 del Codice Civile, in tema di Aggiotaggio;
- art. 501 del Codice Penale, in tema di “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul mercato o nelle borse di commercio”;
- Regolamento UE 575/2013, che agli artt. 77 e 78 regola le fattispecie di Riduzione dei Fondi Propri, così come integrato dal Regolamento UE 241/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. n. 231/2001, il quale, all'articolo 25 ter (reati societari), introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione ad alcuni reati in materia societaria previsti dal Codice Civile.

La Banca, in osservanza di quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 0092492 del 18/10/2016, avente ad oggetto “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”, ha deliberato l'adesione, tramite Equita Sim Spa di Milano (aderente diretto), al sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf Order Driven segmento azionario oggi denominato Vorvel Equity Auction e gestito da Vorvel Sim S.p.a.

L'azione BPrM è da considerarsi dunque un prodotto liquido, in quanto ammesso alla negoziazione sulla predetta sede di esecuzione di riferimento (Mercato VORVEL).

La Banca è stata autorizzata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti a disporre delle azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie (di seguito anche il “Fondo o FAAP”), ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

L'autorizzazione preventiva generale è concessa dall'Autorità di Vigilanza solo per un determinato periodo di tempo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata dalla predetta Autorità di Vigilanza se sono soddisfatte determinate condizioni sotto il profilo dei requisiti patrimoniali regolamentari dell'Emittente.

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Fondo della Banca sul mercato Vorvel. L'adozione di questo regolamento è stata delegata al Consiglio di amministrazione dall'Assemblea del 27 aprile 2018.

2. FINALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla alienazione di azioni proprie, mediante utilizzo del FAAP, è rimessa, nell'ambito dei criteri deliberati dall'Assemblea, al prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

BANCA MACERATA SPA	APPENDICE ALLA CIRCOLARE N. 61 “REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE”	Pagina 5 di 11 Rev. 03 del 04/03/2024
-----------------------	--	---

L'attività di acquisto e alienazione di azioni proprie, mediante utilizzo del FAAP, potrà avvenire per le finalità individuate dall'Assemblea dei soci e precisamente per:

- il supporto al regolare andamento delle negoziazioni al fine di garantire sostegno della liquidabilità del titolo;
- l'assegnazione al personale dipendente di *stock granting* in applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione approvate di tempo in tempo dall'Assemblea degli Azionisti di BPrM.
- la messa a disposizione degli amministratori di uno strumento di flessibilità strategica e operativa che permetta di poter utilizzare le azioni proprie quale corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di acquisto e/o scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse per la Banca.

3. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DEL TITOLO

L'acquisto di azioni proprie, mediante utilizzo del FAAP, nell'ambito del corrispettivo minimo e massimo determinati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e previa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, è finalizzato, come già deliberato dall'Assemblea nell'autorizzare l'istituzione del Fondo, a supportare continuità e liquidabilità negli scambi sul titolo, nell'interesse della generalità degli azionisti.

Tale finalità, prevista tra le prassi di mercato ammesse dalla Consob, viene attuata dalla Banca nel rispetto del presente Regolamento, che recepisce anche le linee dettate dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il sostegno della liquidità del titolo avviene attraverso l'inserimento nel mercato di ordini di acquisto o vendita di azioni, con la continuità ritenuta necessaria per favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni. Il tutto, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione che valuterà, senza alcun obbligo, il ricorrere delle circostanze per acquistare e/o alienare le azioni proprie.

3.1 Limiti operativi di intervento in termini di numero azioni

La Banca può intervenire nelle negoziazioni in utilizzo del Fondo, tramite l'aderente diretto al mercato osservando le “prassi di mercato” di tempo in tempo vigenti ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dal MAR e nel rispetto delle regole fissate nel Regolamento del Mercato Vorvel in vigore, nei limiti imposti dalle autorizzazioni come di tempo in tempo eventualmente modificate e/o rinnovate e nel rispetto dell'art. 2357 e 2357 ter cc.

3.2 Limiti operativi di intervento in termini di prezzo

La Banca vuole evitare che l'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni Proprie possa influenzare la fissazione del prezzo delle proprie azioni: pertanto, l'utilizzo del Fondo, in acquisto o vendita, sarà effettuato cercando di avere un comportamento passivo rispetto alle proposte di negoziazione immesse dalla clientela, nel rispetto del principio di efficienza e trasparenza della *price discovery* nonché delle regole del mercato VORVEL. **Per tale motivo gli ordini di acquisto/vendita da parte della Banca – quando disposti – verranno inviati al mercato l'ultimo giorno utile previsto dalla fase di inserimento ordini.**

BANCA MACERATA SPA	APPENDICE ALLA CIRCOLARE N. 61 “REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE”	Pagina 6 di 11 Rev. 03 del 04/03/2024
-----------------------	--	---

Gli ordini di acquisto da parte della Banca saranno immessi per le quantità atte ad assicurare la liquidità del titolo; ovvero per il numero di azioni, rispetto agli acquisti spontanei di terzi, sufficienti a garantire, nell’arco di ciascun bimestre di osservazione, la soglia minima di periodo dello 0,10% del numero delle azioni in circolazione. L’acquisto della parte deficitaria avverrà pertanto nell’ultima settimana del bimestre. Il prezzo deve essere pari a quello più basso fra gli ordini in acquisto presenti nel “book” al momento dell’inserimento dell’ordine, purché vi sia capienza degli ordini di vendita rispetto a quelli indipendenti in acquisto e sia garantito il raggiungimento della soglia minima di periodo. In caso contrario verrà immesso il prezzo immediatamente superiore a quello più basso degli ordini indipendenti, allo scopo di consentire il raggiungimento della soglia minima di periodo. In caso di assenza di ordini in acquisto indipendenti, il prezzo immesso dalla Banca dovrà essere pari a quello determinato dall’ultima asta utile alla determinazione di un prezzo, altrimenti il prezzo è quello minimo che permette di negoziare il numero di azioni necessarie per raggiungere la soglia minima di periodo sulla base del book presente in fase di inserimento dell’ordine. Il prezzo massimo di acquisto azioni proprie è comunque fissato nell’importo pari al maggiore tra il valore nominale dell’azione e il quoziente risultante dal rapporto fra il patrimonio netto calcolato nel semestre precedente e il numero delle azioni emesse.

Gli ordini di vendita verranno inseriti, all’occorrenza, secondo le prudenti valutazioni del Consiglio di amministrazione ma, quando inseriti, dovranno essere pari al prezzo più basso fra gli ordini in acquisto. Il prezzo minimo di vendita azioni proprie è comunque fissato nel prezzo di riferimento vigente tempo per tempo.

La Banca, nell’utilizzo del FAAP, può intervenire nella negoziazione osservando i seguenti ulteriori criteri:

- in caso di acquisto, il prezzo di eventuale intervento non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in acquisto “indipendente” (cioè “al di fuori dell’attività di sostegno alla liquidità”) più elevata presente nel mercato al momento dell’intervento, purché si raggiunga la soglia minima di periodo;
- in caso di vendita, il prezzo di eventuale intervento non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell’ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in vendita “indipendente” più bassa presente nel mercato al momento dell’inserimento.

In ogni caso, fermo quanto precede, il prezzo di acquisto o di vendita non può essere, rispettivamente, superiore o inferiore ai limiti di prezzo autorizzati dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

3.3 Comunicazioni al pubblico delle operazioni

Dell’eventuale utilizzo del FAAP, per acquistare o disporre di azioni proprie, viene data tempestiva informativa nel sito internet della Banca www.bancamacerata.it.

Entro la fine del giorno lavorativo successivo all’ultima giornata di negoziazione la Banca, qualora intervenga sul mercato in acquisto o in vendita in utilizzo del FAAP, mette a disposizione del pubblico, sul proprio sito web www.bancamacerata.it, le seguenti informazioni:

- controvalore dell’intervento;
- tipo operazione (acquisto o vendita) effettuata;
- numero di azioni proprie oggetto dell’intervento.

BANCA MACERATA SPA	APPENDICE ALLA CIRCOLARE N. 61 “REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE”	Pagina 7 di 11 Rev. 03 del 04/03/2024
-------------------------------	---	---

Entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre (31/03 - 30/06 - 30/09 – 31/12), la Banca, con riferimento al trimestre precedente, pubblica sul proprio sito web www.bancamacerata.it, le seguenti informazioni:

- controvalore complessivo in acquisto e/o vendita del trimestre;
- numero delle azioni acquistate e/o vendute del trimestre;
- numero e controvalore delle azioni proprie in portafoglio giacenti a fine trimestre.

4. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE INTERVENTI

Le operazioni di acquisto ai sensi del presente Regolamento possono essere sospese o interrotte nei seguenti casi:

- esaurimento del Fondo;
- sospensione, revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie da parte dell'Autorità di Vigilanza.

La Banca darà tempestiva comunicazione al pubblico della sospensione o della interruzione degli interventi mediante apposito comunicato pubblicato nella sezione del proprio sito dedicata alle azioni.

5. CONTROLLI

La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno - come definite in apposita policy - idonee a garantire il rispetto delle regole definite nel presente Regolamento e più in generale l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

In particolare, quale Funzione di controllo di secondo livello, il Risk Management della Banca verifica periodicamente il regolare utilizzo del FAAP, il rispetto dei limiti operativi e quantitativi connessi all'utilizzo del FAAP, con riferimento sia al controvalore massimo di azioni che il Fondo può acquistare, sia al prezzo delle compravendite, il cui ammontare minimo e massimo è stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria degli azionisti e dal presente Regolamento, il tutto nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi imposti dalle autorizzazioni rilasciate.

6. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI CONCLUSE

In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative all'inserimento degli ordini di negoziazione immessi nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 10 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

7. APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica dello stesso sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Banca.

Il Regolamento è pubblicato nel sito internet della Banca www.bancamacerata.it

BANCA MACERATA SPA	APPENDICE ALLA CIRCOLARE N. 61 “REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE”	Pagina 8 di 11 Rev. 03 del 04/03/2024
-----------------------	--	---

8. RINVIO

Per ogni ulteriore informazione in merito alle regole per la trattazione delle azioni BPrM, relativamente alle modalità di formazione dei prezzi e alle condizioni di esecuzione degli ordini, nonché ai fattori di rischio connessi all'acquisto di azioni BPrM, si rinvia alla “scheda investimenti”, nonché alla “Policy di adeguatezza degli investimenti” disponibili presso tutte le Filiali e nel sito della Banca stessa.